



Giunta Regionale della Campania



ATC Aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Via Montisani, 1 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Art. 1

Costituzione e denominazione – Sede

In ottemperanza alla legge 157/1992, alla legge 394/1991 ed alla L.R. 9.8.2012, n. 26 e s.m.i., è istituito l'Ambito Territoriale di Caccia denominato "A.T.C. Aree Contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni", in breve "A.T.C. Aree Contigue" il cui perimetro è indicato nei limiti dei confini amministrativi dei Comuni ricadenti nelle Aree Contigue al predetto Parco Nazionale.

L'A.T.C. ha sede presso la Sede dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Art. 2

Finalità dell'A.T.C.

L'A.T.C. ha come finalità la gestione di detto territorio, relativamente ad ogni attività di carattere faunistico, venatorio ad esso connesso.

A tal fine l'A.T.C., attraverso gli organi di gestione, potrà svolgere ogni azione rivolta alla tutela ed alla conservazione del territorio in materia faunistica, ambientale, agricola e venatoria, anche mediante la promozione di attività imprenditoriali, la partecipazione a progetti specifici riguardanti il settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione della fauna selvatica.

Art 3

Organi dell'A.T.C.

Sono Organi dell'A.T.C:

Il Comitato di Gestione;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

L'Ufficio di Presidenza (n. 4 Componenti tra cui il vicepresidente);

Il Segretario;

Il Collegio dei Revisori del Conti

Art. 4

Comitato di Gestione Natura Giuridica

Il Comitato di Gestione è costituito con provvedimento della Giunta Regionale ed è composto in conformità dell'articolo 36 della L.R. 26/2012, con l'integrazione di un rappresentante dell'Ente Parco.

1. I Comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini lucro, ai quali è affidata la gestione degli ATC. Si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata (di secondo grado) formati dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio, dagli Enti locali e dalle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Co.Ge. è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. La composizione dei Comitati di Gestione degli ATC è quella prevista dal comma 4 dell'articolo 36 della L. R. 26/2012, con l'integrazione di un rappresentante del Parco, in esecuzione del D.P.R.G. 25/03/2001, n. 516.

3. Il Comitato resta in carica per 5 anni dall'insediamento ed è rinnovato entro 60 gg. dalla scadenza.

Art. 5

Funzionamento ed atti del Comitato di Gestione

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente che predispone il relativo Ordine del Giorno oltre che su specifica richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Co.Ge. (n. 7 componenti).

2. Le riunioni del Co. Ge. sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei componenti (7) in seconda convocazione.

3. Il Co.Ge. decide validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Co.Ge. si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese, mentre può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Co.Ge. e con preavviso minimo di 5 giorni. Le riunioni sono tenute in prima ed in seconda convocazione. Per le riunioni di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 7 componenti del Co.Ge. (quorum costitutivo e deliberativo). La riunione di seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno, decorsi almeno una ora da quella di prima convocazione.

5. Le convocazioni avvengono a mezzo mail, **informando preventivamente i componenti a mezzo WhatsApp.**

6. Il dibattito conseguente all'esame di ogni punto all'O.d.G. viene verbalizzato.

7. Ciascun componente può chiedere al Presidente che sia verbalizzata integralmente una breve dichiarazione a corredo della propria espressione di voto.

8. Le sedute non sono pubbliche, ma possono parteciparvi soggetti esterni limitatamente a particolari argomenti, su invito del Presidente, ovvero del Co.Ge. su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Co. Ge. può avvalersi di consulenze di personale esperto e/o specializzato.

Ai fini del funzionamento dell'Ambito Territoriale di Caccia sono istituite le seguenti Commissioni propositive:

- a) Commissione Selvaggina Migratoria e Ripopolamento faunistico;
- b) Commissione Agricoltura e vigilanza venatoria;
- c) Commissione gare di caccia e tiro;
- d) Ambiente e protezione animali
- e) Leggi e regolamenti

Le suddette commissioni sono costituite da non più di cinque componenti di cui non più di quattro membri del comitato di gestione dell'A.T.C.

Il CO.GE. può nominare componente della commissione in caso di necessità un esperto qualificato.

Le commissioni sono convocate e presiedute dal Presidente della Commissione, dal Presidente dell'Ambito, in caso di impedimento dal Vicepresidente, funge da segretario della commissione il segretario dell'Ambito

Al Presidente, ai componenti del CO.GE. e al Segretario spetta, il rimborso spese per l'uso dell'auto propria pari a un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso dalla località di residenza alla sede dell'A.T.C, nonché il rimborso spese per compiti istituzionali.

Ai Componenti delle Commissioni spetta il rimborso spese sostenuto e documentato.

9. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei Componenti, il Presidente, che fa parte di diritto all'Ufficio di Presidenza:

- il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dai Componenti e partecipa con delega specifica all'Ufficio di presidenza.
 - i Componenti dell'Ufficio di Presidenza sono 5 (cinque) oltre al Presidente o in sua assenza il Vicepresidente (con delega ai rapporti con gli Enti Locali);
 - e vengono eletti, a maggioranza dei presenti, in una riunione del Comitato convocata con all'ordine del giorno l'elezione di tale organo;
 - Le funzioni dei componenti dell'Ufficio di presidenza sono così suddivise:
 1. Componente con delega al patrimonio faunistico;
 2. Componente con delega alla vigilanza venatoria;
 3. Componente con delega alla cinofilia e al tiro;
 4. Componente con delega al miglioramento habitat e all'agricoltura sostenibile;
 5. Componente con delega all'Ambiente e alla Protezione Animali;
 - la Regione i casi di inerzia o inefficienza del Comitato per l'applicazione del disposto di cui al comma 9 dell'art. 36 della L.R. 26/2012.
10. Le decisioni del CO.GE. sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate presso la sede dell'A.T.C.
11. I Componenti del CO.GE. decadono dalla carica ove:
- a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
 - b) siano comunque assenti ad oltre la metà delle riunioni nell'arco dei dodici mesi.
 - c) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.
 - d) le cause di decadenza sono accertate, su segnalazione del Presidente del Comitato, dalla Regione che provvede alla sostituzione.

Art. 6

Compiti del Comitato

I compiti del CO.GE. sono quelli previsti dall'art. 37 della L. R. N° 26/2012 e art. 14 legge 157/92.

Oltre ai compiti di cui all'art. 37 della Legge Regionale 26/2012 al Comitato di Gestione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) previa acquisizione delle domande pervenute alla Regione decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti in base al numero fissato dalla Regione ai sensi della lettera c), comma 1, dell'art. 38 della Legge Regionale 26/2012;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale;

- c) esprime parere obbligatorio per la Regione sulle quote di partecipazione, anche diversa da quella economica, dei cacciatori alla gestione;
- d) trasmette alla Regione, entro il mese di giugno di ogni anno, i programmi di immissione di selvaggina di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 37 della L.R. 8/96 che sono realizzati dalla Regione);
- e) rilascia parere di compatibilità ambientale necessario per effettuare le verifiche zootecniche con cani da ferma o da seguita;
- f) coordina le attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale mediante lanci di selvaggina da ripopolamento prodotta da proprietari o conduttori di fondi rustici al fine dell'attribuzione degli incentivi economici di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 37 della L.R. 26/2012.
- g) Pianifica unitamente agli uffici regionali competenti le attività di prelievo del cinghiale.

Art 7

Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto dal CO.GE. tra i suoi componenti nella seduta di insediamento.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese o segreto con la partecipazione di tutti i componenti il CO.GE. prima seduta il 75% nella seconda e almeno la metà più uno dei componenti il CO.GE. nella terza seduta. L'elezione è da ritenersi valida se il candidato Presidente ottiene almeno la metà più uno dei voti dei componenti costituendo il quorum costitutivo.

Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato un eguale numero di preferenze.

Il Presidente dell'A.T.C:

- 1) rappresenta l'AT.C. ed il relativo Comitato di Gestione;
- 2) dopo aver redatto l'ordine del giorno, convoca e presiede il CO.GE.;
- 3) rappresenta l'A.T.C. di fronte a terzi in giudizio;
- 4) riceve mandato dal CO.GE. di assumere obbligazioni verso terzi nelle forme e nei limiti del presente regolamento;
- 5) stipula contratti e convenzioni e quant'altro necessita che impegnano il CO.GE. verso terzi nei limiti e nei modi fissati dal Comitato stesso;
- 6) firma gli atti e la corrispondenza;
- 7) cura e conserva i registri per il tramite dell'Ufficio di Segreteria;
- 8) dispone delle somme esistenti a nome del CO.GE. emettendo mandati a favore sia del Comitato stesso, sia dei terzi, nei limiti, nei modi e per gli scopi stabiliti dal CO.GE.;

- 9) da comunicazione alla Provincia, ed alla Regione di tutti gli atti interessati a detti Enti;
- 10) il Presidente, ai fini della rappresentanza rilascia un numero non superiore a cinquanta autorizzazioni ai cacciatori non residenti nell' A.T.C. Aree Contigue;
- 11) il Presidente in caso di assenza o di impedimento delega, il Vice Presidente del CO.GE. a rappresentarlo;

Art 8

Compiti del Segretario

Le funzioni del Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art 36 della L. R. N° 26/2012.

I compiti del Segretario sono:

1. Verbalizzare le riunioni del CO.GE.;
2. Collaborare all'attività tecnico-amministrativa dell'A.T.C.;
3. Coordinare e organizzare il lavoro del personale dell'A.T.C. fornito dalla Regione.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato di Gestione – Co.Ge. – elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero non superiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri:

L'elezione del Presidente dei Revisori avviene a scrutinio segreto con la partecipazione della metà più uno dei componenti il Collegio.

Risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza dei voti espressi.

Il Collegio è rappresentato dal Presidente dei Revisori.

Esso verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'A.T.C., effettuando apposite operazioni periodiche di controllo generale sul Bilancio, redigendo il verbale e la relazione annuale.

Art. 10

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'A.T.C. è costituito:

- a) dalle quote versate dai cacciatori iscritti dell'A.T.C.;
- b) eventuali finanziamenti erogati da altri Enti;
- c) contributi o finanziamenti erogati in applicazione di leggi comunitarie, nazionali o regionali;
- d) lasciti o donazioni.

Art. 11

Esercizi Finanziari – Bilanci

Il Comitato di Gestione redige e trasmette all'Amministrazione Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico finanziario dell'esercizio precedente, per la relativa approvazione:

Allo stesso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio è redatto tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il fondo di dotazione finanziaria dell'AT.C. è composto da:
 - i. quote versate dai cacciatori iscritti;
 - ii. finanziamenti erogati dagli Enti;
 - iii. contribuzioni erogate dalla Provincia o dalla Regione su progetti specifici elaborati dal CO.GE.;
3. Le spese per il funzionamento dell'A.T.C. vengono classificate ed hanno separata imputazione a seconda delle categorie:
 - a) spese di gestione, quali gettoni di presenza (come previsto dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento), rimborso spese a piè di lista.
 - b) spese per compiti istituzionali.

I termini di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi sono quelli previsti dal IV e V comma dell'art 37 della L.R. N° 26/2012.

Gli eventuali avanzi di gestione vanno riportati all'esercizio successivo e costituiscono la prima voce di disponibilità del bilancio preventivo. Nel caso che per due esercizi consecutivi il risultato del bilancio dovesse presentare un avanzo crescente, il CO.GE. dovrà immediatamente deliberare di utilizzarli per interventi corrispondenti alle finalità istituzionali.

Art.12.

Procedure per gli approvvigionamenti

1. Secondo le disposizione del vigente codice degli appalti.

Art. 13

Servizio di Cassa e Spese Minute

Al fine di garantire le spese minute, il Presidente dispone di un'anticipazione di cassa non superiore a **€ 1.000,00** (mille/00).

All'esaurimento di detta somma verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

I rendiconti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 14

Pagamenti

I pagamenti vengono disposti dal Presidente o su sua delega dal VicePresidente, con emissione di appositi mandati presso il Tesoriere dell'Ambito nel limite delle disponibilità finanziarie, dopo aver verificato la regolarità delle forniture o prestazioni.

Art. 15

Personale

- 1) È fatto espresso divieto al CO.GE. di stabilire rapporti di lavoro di qualsiasi tipo.
- 2) Il Comitato di Gestione può richiedere, per il proprio funzionamento, all'Ente territorialmente interessato alla gestione, il distacco temporaneo presso la propria struttura di personale tecnico e/o amministrativo in aggiunta al supporto/amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 36 della L.R. 26/2012. Gli oneri per tali prestazioni restano a carico dell'Ente di appartenenza.
- 3) Sono fatte salve le possibilità di collaborazione, tramite convenzioni, previste dalla L.R. 26/2012.

Art. 16

Revisione del Regolamento

Le modifiche del regolamento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei Componenti del Comitato di Gestione.

Art. 17

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si riporta alla normativa vigente (legge 157/92, legge 394/1991 e L.R. 26/2012).

Il Presidente
Dott. Armando Liguori

